



COMUNE DI BROCCOSTELLA

PROVINCIA DI FROSINONE

CAP 03030 Piazza Municipio,1 - Tel 0776/89281- Fax 0776/871629 - Cod. Fisc.e Partita Iva 00283490605
e-mail: info@comune.broccostella.fr.it - p.e.c.: comunebroccostella@interfreepec.it

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 4 DEL 25-03-2020

L'anno duemilaventi addi venticinque del mese di marzo,

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 - INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI COMUNALI "INDIFFERIBILI DA RENDERE IN PRESENZA" DEI DIPENDENTI COMUNALI.

IL SINDACO

Visti:

- l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.);
- il D.P.C.M. in data 11 marzo 2020, qui integralmente richiamato, con speciale attenzione a quanto dispone il capoverso del comma 6 dell'art. 1, secondo cui "le amministrazioni individuano le attività indifferibili da rendere in presenza";
- il D.L. 2 marzo 2020 n. 9, che all'art. 19 "Misure urgenti in materia di pubblico impiego", dispone:

"[...] 3. Fuori dei casi previsti dal comma 1, i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge. L'Amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. [...]"

Visto che l'art. 87 del D.L. n. 18/2020 stabilisce:

- al comma 1, che fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza; prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81;
- al comma 2, che la prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente. In tali casi l'articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione;
- al comma 3, che qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto che il D.P.C.M. 22 marzo 2020 stabilisce all'art. 1, comma 1 lett.a): che per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall'art. 87 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18;

Considerato che:

- in relazione all'attuazione di quanto previsto dal quadro normativo sopra richiamato è necessario individuare le attività indifferibili da rendere in presenza, per rapportarle all'erogazione dei servizi pubblici essenziali;
- in relazione all'individuazione di tali attività è possibile assumere a parziale riferimento:
 - a) la classificazione dei servizi pubblici essenziali definita dall'art. 1 della legge n. 146/1990 come specificata dall'Accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del Comparto Regioni – Autonomie Locali del 19 settembre 2002, come integrato dall'accordo dell'8 marzo 2016;
 - b) la classificazione dei servizi locali indispensabili dei comuni, delle province e delle comunità montane stabilita dal D.M. Interno 28 maggio 1993;
- l'individuazione delle attività indifferibili da rendere in presenza si configura come presupposto necessario per gli atti di organizzazione relativi all'applicazione del lavoro agile e incide temporaneamente sull'assetto funzionale del Comune, risultando pertanto atto di macro-organizzazione;
- l'individuazione delle attività indifferibili da rendere in presenza riguarda i servizi pubblici e i servizi strumentali (afferenti al funzionamento dell'Amministrazione) che richiedono attività da svolgersi nelle sedi comunali e nel territorio del comune necessariamente mediante l'impiego di persone e mezzi, pertanto non sostituibili da soluzioni organizzative supportabili mediante strumenti informatici o riconducibili a lavoro a distanza;
- alcune attività individuate come indifferibili da rendere in presenza potranno essere realizzate mediante modalità di lavoro agile, quando siano sperimentate soluzioni che consentano il loro sviluppo attraverso a distanza mediante strumenti informatici;
- le attività individuate come indifferibili da rendere in presenza dovranno essere svolte dai dipendenti dell'Amministrazione nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio da virus Covid-19 indicate nei suindicati decreti;

Considerato che si rende necessario limitare al massimo le presenze all'interno degli uffici comunali;

DISPONE

che, fino alla data del 3 aprile 2020 prevista dal sopra citato D.P.C.M. 22 marzo 2020:

a) le seguenti siano definite quali "**attività indifferibili da rendere in presenza**" a) dei dipendenti comunali:

- Attività della protezione civile*
- Attività dell'Anagrafe e dello stato civile, servizi cimiteriali e della polizia mortuaria*
- Attività urgenti dei servizi sociali*
- Attività del protocollo comunale (per le sole pratiche urgenti)*
- Attività della segreteria comunale collegate all'emergenza sanitaria in corso*
- Attività connesse alla gestione di base dell'igiene pubblica e dei luoghi pubblici e della raccolta rifiuti*
- Attività connesse al ripristino e alla manutenzione straordinaria di luoghi, impianti o arredi pubblici, laddove sia valutato un effettivo rischio per la sicurezza delle persone*
- Attività dell'Ufficio relazioni con il pubblico (da contattare esclusivamente per via telefonica);*

b) Dette attività siano svolte con l'adozione da parte dei dipendenti di tutti gli ausili finora raccomandati e con ogni supplemento di attenzione possibile a tutela della propria e altrui salute, agendo in ogni modo per limitare gli spostamenti dei cittadini e i contatti interpersonali per i quali si richiama la necessità di rispettare la distanza minima di un metro;

- c) I Responsabili dei Servizi individueranno, ove possibile, almeno un dipendente che turno presenzi in ufficio alle attività indifferibili più sopra indicate, assicurando sempre il relativo coordinamento delle stesse; tutti gli altri dipendenti, ad esclusione di quelli che effettuano progetti di lavoro domiciliare (“lavoro agile” o “smart-working”), sono invitati alla fruizione delle ferie e dei permessi non goduti relativi agli anni precedenti il 2020, anche ricorrendo al collocamento d’ufficio se necessario, oltrechè all’istituto della motivata esenzione, qualora ricorrano i presupposti previsti dall’articolo 87 del D.L.18/2020;
- d) Tutti gli uffici comunali fino al 03 Aprile 2020 sospenderanno i ricevimenti dei cittadini, ad eccezione dei seguenti uffici per i servizi essenziali:
- **Ufficio di Stato Civile per le dichiarazioni di nascita e di morte;**
 - **Ufficio Anagrafe per il rinnovo di carte di identità scadute;**
 - **Cimitero Comunale esclusivamente per le sepolture;**
 - **Ufficio Servizi Sociali esclusivamente per il servizio di tutela minori, donne e anziani**
- Tali uffici saranno aperti dalle 10,00 alle 12,00 dal lunedì al venerdì, solo su appuntamento. Gli altri uffici potranno essere contattati per telefono e per mail agli indirizzi e numeri presenti nel sito istituzionale del Comune di Broccostella.
- I Responsabili dei Servizi provvederanno, laddove sia assolutamente necessario, a concordare un appuntamento;
- e) I dipendenti in servizio continueranno a timbrare le presenze con le consuete modalità, i debiti orari che si maturano in virtù del presente e dei precedenti provvedimenti saranno regolati con opportune disposizioni alla fine dell’emergenza sanitaria;
- f) Il Comando di Polizia locale dell’Unione dei Comuni effettuerà un’azione di presidio del territorio per informare sugli obblighi previsti dai D.P.C.M. dell’8 marzo 2020, del 9 marzo 2020 e dell’11 marzo 2020 e del 22 marzo 2020, per monitorarne l’applicazione ed in caso, applicare le sanzioni previste;
- g) Il presente provvedimento potrà essere revocato o modificato in caso di ulteriori provvedimenti da parte del governo nazionale o regionale. Sono fatte salve le ordinarie forme di ricorso.

Copia del presente atto è pubblicato all’albo pretorio on-line e trasmessa alla Prefettura UTG; Copia delle medesima è, altresì, inviata al segretario Generale, nonché ai Responsabili i quali, per i seguiti di competenza, ne daranno trasmissione, unitamente alle proprie disposizioni, al personale interessato, in riferimento alle specifiche competenze di gestione di cui agli artt. 107 e 109, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 200, n. 267.



